

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31831 Anno 2019

Presidente: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

Relatore: MINCHELLA ANTONIO

Data Udiienza: 03/05/2019

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

PESSOTTO Samuel, nato il 11/02/1991;

Avverso la sentenza n. 2787/2017 del Tribunale di Venezia in data 30/03/2018;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

~~Udito il difensore dell'imputato, Avv.~~

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 30/03/2018 il Tribunale di Venezia condannava Pessotto Samuel alla pena di € 2.000,00 di ammenda per porto illecito di oggetti atti ad offendere. Si legge in sentenza che in data 07/06/2015 un ordinario servizio di controllo di polizia giudiziaria veniva attirato dall'autovettura condotta dall'imputato: intimato l'ordine di fermarsi, quella vettura dapprima rallentava per permettere ad un passeggero di darsi alla fuga e poi si arrestava; la perquisizione portava a rinvenire nel borsello dell'imputato un taglierino con una lama di cm 5, un bastone di legno occultato sotto il sedile anteriore lato passeggero e un bastone di legno nel portabagagli; l'imputato, al momento della perquisizione, non aveva fornito alcuna giustificazione: in udienza, invece, il padre del medesimo sosteneva di avere collocato il bastone trovato nel bagagliaio della vettura, precisando che il figlio svolgeva l'attività di cuoco per cui l'altro bastone era funzionale a quella attività mentre il taglierino era forse rimasto a lui poiché impegnato in lavori di ristrutturazione legati ad una attività di ristorazione. Il Tribunale rilevava che la ricostruzione *a posteriori* aveva connotazioni soltanto ipotetiche e valutative e si scontrava con l'assenza di spiegazioni riscontrata al momento del controllo; tuttavia, vi era un dato specifico riguardante il bastone nel bagagliaio, per cui detto oggetto veniva eliminato da quelli portati senza giustificato motivo; la fattispecie poteva inquadarsi nella lieve entità, ma non nel disposto di cui all'art 131 bis cod.pen., considerato che si trattava di due armi *improprie*.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato per mezzo del difensore Avv. Marco Serena.

2.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge sulla sussistenza del fatto: sostiene che il taglierino era un comune utensile da lavoro e il bastone era in realtà un mattarello, per cui il porto era giustificato in quanto all'epoca il ricorrente era impegnato con il padre in lavori di ristrutturazione di un locale nel quale aveva avviato un'attività di ristorazione, effettuando anche lavori saltuari in ristoranti, per cui portava con sé il mattarello; lamenta che la sentenza non aveva precisato quali circostanze di tempo e di luogo dessero timore per l'offesa alla persona e che il ricorrente era un incensurato che si recava al lavoro, per cui non poteva trarsi elemento a sfavore dal fatto che al momento del controllo non aveva riferito queste circostanze.

2.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen., manifesta illogicità della motivazione: sostiene che era illogico credere al padre del ricorrente quando affermava che il bastone nel bagagliaio era suo e non credergli quando spiegava che gli altri attrezzi erano strumenti di lavoro del figlio.

2.3. Con il terzo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., poiché la fattispecie era stata ritenuta lieve ma non di particolare tenuità per via del numero delle armi nonostante l'incensuratezza e la mancanza di pericolosità soggettiva.

3. In udienza il P.G. ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.

2. In ordine alle prime due doglianze, relative alla dedotta sussistenza di un giustificato motivo per il porto degli oggetti *de quibus* e quindi alla correlativa insussistenza del reato contestato, i rilievi del ricorrente vanno respinti: la contiguità delle argomentazioni consente una trattazione congiunta.

Secondo principi consolidati, gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, Legge n. 110 del 1975 n. 110 sono da ritenere del tutto equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "*senza giustificato motivo*", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della stessa disposizione normativa occorre anche l'ulteriore condizione che essi appaiano "*chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona*".

Nello specifico, la sentenza specifica che il controllo della polizia giudiziaria aveva notato un atteggiamento sospetto che, al momento dell'ordine di fermare il veicolo, si era concretizzato in un brusco rallentamento della marcia finalizzato a far fuggire dall'abitacolo un giovane che era rimasto non identificato: di conseguenza, l'indicazione di circostanze sospette è stata adeguata e con essa la connotazione criminosa della condotta.

In ordine agli oggetti ritenuti fondanti la responsabilità penale, uno di essi era un *cutter* e la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in relazione agli oggetti da punta e da taglio, dunque veri e propri coltelli, l'intervenuta abrogazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 80 rende irrilevanti le dimensioni dello stesso (Sez. 1, n. 13618 in data 22.03.2011, Rv. 249924).

In ogni caso, quanto al giustificato motivo di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, comma 2, esso ricorre quando le esigenze dell'agente siano corrispondenti a regole relazionali lecite rapportate alla natura dell'oggetto, alle modalità di verifica del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell'accadimento e alla normale funzione dell'oggetto (Sez. 1, n.4498 del 14.1.2008, Rv. 238946).

Nella fattispecie, il ricorrente non ha addotto alcuna ragione per il porto del coltello e del bastone di legno: soltanto in udienza (e quindi a quasi tre anni dalla constatazione del fatto) un testimone – padre dell'imputato – aveva affermato che il bastone nel bagagliaio era stato ivi posto da lui stesso all'insaputa del ricorrente e che gli altri oggetti erano occorrenti per l'attività di lavoro.

A tal proposito, va rammentata la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il "giustificato motivo", rilevante ai sensi della Legge n° 110/1975, art. 4, non è quello dedotto *a posteriori* dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 18925/2013, Rv 256007). E dalla sentenza impugnata il ricorrente non risulta avere fornito alcuna giustificazione concreta nell'immediatezza (fatto non contestato nemmeno in ricorso), mentre la giustificazione risulta data soltanto in udienza, molto tempo dopo dal fatto, e neanche dall'imputato medesimo.

Peraltro, la sentenza impugnata sottolinea il carattere meramente congetturale di detta testimonianza, contrapponendola agli elementi risultati in modo oggettivo, quali appunto l'occultamento degli oggetti ed il loro porto ingiustificato: sul punto, va ribadito che, in tema di valutazione della prova testimoniale, non essendo necessari elementi di riscontro esterni, il giudice deve limitarsi a verificare l'intrinseca attendibilità della testimonianza - avuto riguardo alla logicità, coerenza ed analicità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza.

3. La terza doglianza del ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.pen., poiché la fattispecie era stata ritenuta lieve ma non di particolare tenuità per via del numero delle armi, nonostante l'incensuratezza e la mancanza di pericolosità soggettiva.

Si tratta di argomentazioni manifestamente infondate.

In ordine all'istituto di cui all'art. 131 bis cod.pen., per come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Ciò posto, deve altresì ricordarsi come, in relazione ai requisiti della motivazione in genere, si sia specificato che la sentenza costituisce un tutto coerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essere autonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con la conseguenza che la ragione di una

determinata statuizione può anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (v. Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, Rv. 255096). Più in generale, si è affermato che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 26660 del 13/5/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 6, n. 20092 del 4/5/2011, Schowick, Rv. 250105).

Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi della sentenza impugnata, che il giudice, nel valutare la condotta contestata all'imputato, ha escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità, sottolineando lo spessore del pericolo insito nel porto di più oggetti atti ad offendere, nell'ambito di una situazione che aveva destato giustificati sospetti.

Peraltro, non si coglie alcuna contraddittorietà nella motivazione censurata; l'esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché il fatto di "particolare tenuità" ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato (Sez. 1, n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro Tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 03 maggio 2019.

DEPOSITATA